COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO COSTITUITO DAL MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO, RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.

Approvato con deliberazione di G.C. n. 168 del 08/11/2021

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2	Costituzione del Fondo	pag. 3
Art. 3	Condizioni	pag. 3
Art. 4	Destinazione del Fondo	pag. 3
Art. 5	Risorse destinate al trattamento accessorio	pag. 4
Art. 6	Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione	pag. 4
Art. 7	Valutazione dei risultati del progetto	pag. 4
Art. 8	Criteri di attribuzione dell'incentivo tra i dipendenti	pag. 5
Art. 9	Liquidazione dell'incentivo	pag. 5
Art. 10	Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate	pag. 5
Art. 11	Entrata in vigore	pag. 5

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e disciplinare le modalità e criteri di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con incarico di posizione organizzativa, impiegato nelle attività e negli obiettivi di recupero dell'evasione.
2. Il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione degli incentivi economici sono finalizzati a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione fiscale e tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale chiamato a collaborare alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Costituzione del fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, riscosso nell'anno precedente con esclusione le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso" così come risultanti dal conto consuntivo approvato;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

(Condizioni)

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 4

(Destinazione del fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
   a) per un ammontare pari al 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
   b) per un ammontare pari all'80% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, da ripartire nelle misure indicate al successivo art. 8.

Articolo 5

(Risorse destinate al trattamento accessorio)

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Entrate.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio è considerata al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi il Responsabile di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Art. 6

(Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione

1. Il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi, prosegue con la costituzione, da parte del Responsabile di Settore, del gruppo di lavoro e l'affidamento dei compiti ai suoi componenti e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli obiettivi stessi e l'erogazione dell'incentivo.
2. Ad inizio dell'esercizio, la Giunta Comunale approva gli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale e tributaria per l'anno di riferimento, con le relative attività ed i relativi indicatori di risultato.
3. Il peso è rilevante ai fini della ripartizione, in termini percentuali, del compenso incentivante previsto per il Responsabile di Settore che partecipa al conseguimento degli obiettivi.
4. Il progetto è sottoposto a preventiva validazione da parte del Nucleo di Valutazione e viene incluso nel Piano annuale della Performance
5. Sulla base degli obiettivi assegnati il Responsabile di settore in materia di Tributi, con proprio atto, individua i dipendenti partecipanti alle attività previste dal progetto (gruppo di lavoro), definendo per ciascun dipendente il peso (espresso in termini percentuali) da intendersi quale apporto in termini quali-quantitativi richiesto a ciascun dipendente per la realizzazione degli obiettivi del progetto.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali o non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 7

(Valutazione dei risultati del progetto)

1. Al termine dell'esercizio il Responsabile di Settore in materia di Tributi predispone una Relazione conclusiva (Report finale) in cui illustra lo sviluppo del progetto ed i risultati ottenuti.
2. Il Nucleo di Valutazione valuta la percentuale di realizzazione degli obiettivi ai fini dell'erogazione del Compenso incentivante conformemente a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione del personale ("Tabella di collegamento tra punteggio e percentuale di retribuzione di risultato").
3. Il report conclusivo e la valutazione confluiscono nella Relazione sulla performance.

Articolo 8

(Criteri di attribuzione dell'incentivo tra i dipendenti

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta in favore del personale indicato all'art. 6, nell'ambito delle seguenti percentuali:
   Responsabile del Tributo 10%;
   Personale Ufficio Tributi 60%;
   Personale Ufficio Ragioneria addetto alle entrate 30%.

Art. 9

(Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione del compenso è di competenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane;
2. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile del Settore Finanziario con propria determina provvederà a quantificare la variazione delle somme riscosse in aumento rispetto all'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, con le modalità dell'articolo 8 sulla scorta delle risultanze dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione.

Articolo 10

(Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrata)

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel fondo ex art.67 del CCNL del 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art.68 del medesimo CCNL.
2. Tale risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del provvedimento di approvazione.